

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 18 gennaio 1956

Suppl. N. 3 al N. 1

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

1955:

#### DECRETI:

DECRETO n. 246 rep., in data 24 dicembre 1955: *Approvazione del Testo Unico contenente le norme regolanti il contratto d'impiego locale a tempo determinato relativo all'assunzione del personale non somalo.*

63


### PARTE SECONDA

Direzione Affari Interni: *Avviso — Elezione dei rappresentanti delle comunità etniche minori in seno all'Assemblea Legislativa.*

73

### PARTE TERZA

N. N.



## PARTE PRIMA

---

**DECRETO n. 246 rep.**

**AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA**

**L'AMMINISTRATORE**

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

CONSIDERTA la necessità di riunire in testo unico le disposizioni di cui alle Ordinanze 15 settembre 1950, n. 62 e 26 febbraio 1951, n. 6 ed ai decreti 1° aprile 1952, n. 54; 30 maggio 1952, n. 115; 27 dicembre 1952, n. 28; 29 settembre 1954, n. 149; 15 ottobre 1954, n. 122; 19 novembre 1954, n. 150 e 20 aprile 1955, n. 81;

VISTA l'Ordinanza 15 marzo 1954, n. 8;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito testo unico contenente le norme regolanti il contratto d'impiego locale a tempo determinato relativo all'assunzione del personale non somalo per gli uffici ed i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia composto di n. 29 articoli.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 24 dicembre 1955.

**L'AMMINISTRATORE**  
**Anzilotti**

VISTO e Registrato - Reg. n. 12 - foglio n. 223.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO

## **TESTO UNICO DELLE NORME REGOLANTI IL CONTRATTO DI IMPIEGO LOCALE RELATIVO ALL'ASSUNZIONE DEL PER- SONALE NON SOMALO PER GLI UFFICI ED I SERVIZI TEC- NICI E SPECIALI DELL'A.F.I.S.**

### **Art. 1.**

Per il funzionamento dei propri uffici e servizi tecnici e speciali, l'A.F.I.S., può assumere personale non somalo, mediante un contratto d'impiego locale, a tempo determinato.

### **Art. 2.**

Il personale non somalo assunto a contratto locale per gli uffici e servizi di cui all'art. 1 è ripartito come segue:

#### **CATEGORIA A**

Impiegati forniti di laurea o titolo equipollente rilasciato da Università o da altri Istituti di istruzione superiore.

#### **CATEGORIA B**

Impiegati forniti di titolo di studio di scuole secondarie superiori o equipollenti.

#### **CATEGORIA C**

Impiegati forniti di titolo di studio di scuole secondarie inferiori o equipollenti.

#### **CATEGORIA D**

Personale tecnico specializzato sprovvisto dei titoli di studio sopra indicati.

Il personale di ogni categoria è ripartito in gradi come dall'allegata tabella I.

Il possesso di un titolo di studio non dà diritto all'inquadramento nella categoria per la quale il titolo stesso è previsto.

### **Art. 3.**

Gli aspiranti all'impiego a contratto locale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere di età non minore dei 18 anni, nè maggiore dei 30; il requisito dell'età non è necessario per il personale in possesso di specifica competenza per i servizi ed uffici tecnici e specializzati ai quali è destinato;
- b) essere di sana e robusta costituzione e non avere gravi imperfezioni fisiche; l'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;
- c) essere di buona condotta morale;
- d) possedere i requisiti richiesti per il posto cui debbono essere addetti.

Il giudizio complessivo dell'Amministrazione sui sopraccennati requisiti è insindacabile.

Gli aspiranti stessi devono inoltre dichiarare di accettare qualsiasi destinazione o trasferimento nelle varie località della Somalia e nei vari servizi dell'A.F.I.S.

E' in facoltà dell'A.F.I.S. di sottoporre gli aspiranti ad un esame di cultura generale e specifica, secondo le norme che potranno essere di volta in volta stabilite.

#### Art. 4.

L'assunzione in servizio viene fatta per un biennio che è considerato come periodo di prova.

Non è ammessa la rinnovazione tacita del contratto.

La domanda di rinnovazione deve essere presentata dall'interessato almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

La rinnovazione del contratto è disposta con decreto dell'Amministratore.

Ferme restando le rinnovazioni dei contratti già effettuate per un periodo di otto anni a decorrere dal 1° luglio 1952, per gli altri contratti le rinnovazioni vengono effettuate per ulteriori periodi quadriennali. Peraltro le rinnovazioni stesse non possono in nessun caso essere stabilite per periodi di tempo che oltrepassino il 30 giugno 1960.

#### Art. 5.

Il prolungarsi del servizio oltre la scadenza del contratto senza che sia intervenuta da parte dell'Amministrazione la esplicita comunicazione della rinnovazione, non dà diritto alla rinnovazione medesima, ma consente all'impiegato di beneficiare del trattamento ad esso spettante in base al contratto, fino alla data di effettiva cessazione dal servizio.

#### Art. 6.

L'impiegato che prima del termine del contratto rinnovato intenda lasciare il servizio, deve dare un preavviso per iscritto di non meno di mesi tre. L'Amministrazione ha tuttavia la facoltà di trattenere l'impiegato in servizio per un ulteriore periodo di tre mesi dalla scadenza del preavviso e, se trattasi di insegnante fino al termine dell'anno scolastico.

L'abbandono del servizio senza l'osservanza della disposizione di cui al comma precedente, produce la perdita di qualsiasi diritto verso la Amministrazione.

#### Art. 7.

Per quanto riguarda le norme generali inerenti ai doveri ed alla disciplina del personale assunto a contratto locale, s'intendono richiamate, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'altro personale non somalo in servizio presso l'A.F.I.S.

Art. 8.

Agli impiegati a contratto locale è vietato:

- a) qualunque impiego privato e l'esercizio di qualsiasi professione, industria o commercio anche per interposta persona;
- b) ogni occupazione che, a giudizio insindacabile dell'Amministratore, sia reputata inconciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio o col decoro dell'Amministrazione.

Per il personale avente funzioni tecniche, è in facoltà dell'Amministratore di consentire l'esercizio della professione nelle località dove le circostanze lo richiedano.

Art. 9.

Salvo quanto disposto dall'art. 16, quinto comma, il personale cessa dal servizio per scadenza del contratto o per licenziamento.

Il licenziamento può aver luogo:

*senza preavviso e con effetto immediato*

- a) per gravi motivi disciplinari o per cattiva condotta morale;  
*e con un preavviso di due mesi;*
- b) a insindacabile giudizio dell'Amministrazione per il personale in prova;
- c) per scarso rendimento o incapacità;
- d) per soppressione di uffici o riduzione di personale o per sostituzione del personale stesso con personale somalo.

Al personale licenziato per motivi di cui alle lettere a) e b) non spetta alcuna indennità né può essere riconosciuto alcun diritto verso l'Amministrazione.

Al personale che cessa dal servizio per scadenza del contratto o che viene licenziato per i motivi di cui alla lettera c) spetta una indennità pari a tante mensilità dell'ultimo stipendio goduto in misura intera, per quanti sono gli anni o frazioni di anno superiori a sei mesi di servizio prestato in base al contratto stesso.

Al personale licenziato per i motivi di cui alla lettera d) spetta una indennità di licenziamento pari a tante mensilità dell'ultimo stipendio goduto in misura intera per quanti sono gli anni previsti dall'inizio alla scadenza del contratto.

Art. 10.

Agli effetti del precedente articolo 9 non sono computati come servizio i periodi trascorsi dall'impiegato in congedo straordinario senza assegni, in aspettativa per motivi privati e a disposizione secondo quanto previsto nei successivi articoli 15, 16 e 28.

Art. 11.

Nei casi di cessazione dal servizio per scadenza del contratto o per i motivi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 9, può essere concesso al personale ed alle relative famiglie il viaggio gratuito dalla sede di servizio al paese di origine.

Il viaggio previsto nel precedente comma potrà essere accordato in prima classe per il personale della categoria A, in seconda classe per il personale delle categorie B, C e D grado I, e in terza classe per il personale degli altri gradi della categoria D.

Art. 12.

Al personale a contratto locale assunto fuori del Territorio spetta il rimborso delle spese di viaggio dal paese di assunzione alla sede di servizio in Somalia nelle classi previste nell'ultimo comma del precedente articolo 11.

Dalla data di assunzione a quella del raggiungimento della sede di servizio in Somalia, al personale medesimo spettano i soli assegni di cui al successivo articolo 20, escluso ogni altro compenso od indennità.

Per l'assunzione di personale a contratto locale fuori del Territorio, l'Amministrazione può prescindere dal parere della Commissione, di cui all'articolo 25.

Art. 13.

Il personale a contratto locale assunto fuori del Territorio può essere autorizzato a condurre con se la famiglia o a farsi raggiungere dalla medesima con spese a carico dell'Amministrazione.

Art. 14.

Al personale a contratto locale spetta un congedo annuo di cinquanta giorni.

Tale congedo è cumulabile per un triennio e può essere dilazionato temporaneamente per esigenze di servizio.

L'ultimo periodo di congedo deve essere usufruito entro la data di scadenza del contratto.

All'impiegato, anche se assunto nel Territorio, che trascorra il congedo nel paese di origine sono concessi altri venti giorni per il viaggio di andata e ritorno, non più di una volta in un triennio.

Art. 15.

L'Amministrazione può anche concedere un congedo straordinario della durata massima di trenta giorni nel corso di un triennio.

Durante il congedo straordinario, agli impiegati a contratto locale non spettano assegni a meno che detto congedo sia stato richiesto e concesso per malattia o infermità contratta per ragioni esclusivamente di servizio.

Art. 16.

Per accertati motivi di salute l'Amministrazione può concedere agli impiegati a contratto locale un'aspettativa della durata di sei mesi prorogabile per un periodo massimo di altri sei mesi.

L'aspettativa per motivi di salute può essere disposta anche d'ufficio su proposta della Commissione di cui all'art. 25 e sulla base di accertamenti dalla medesima disposti.

Durante il primo semestre di aspettativa per motivi di salute all'impiegato spettano gli assegni nella misura di un terzo, mentre per il semestre successivo gli assegni sono corrisposti nella misura di un sesto.

Qualora però l'aspettativa sia stata richiesta e concessa per malattia o infermità contratte esclusivamente per ragioni di servizio, durante i primi sei mesi sono corrisposti due terzi degli assegni, mentre questi vengono ridotti ad un terzo per gli eventuali successivi sei mesi.

Il personale che, scaduto il termine massimo di aspettativa per motivi di salute, non sia in grado di prestare ulteriormente la propria opera è esonerato dal servizio.

In tale caso, al personale medesimo sono applicabili le disposizioni contenute nei precedenti articoli 9, penultimo comma, e 11.

All'impiegato a contratto locale può anche essere concessa un'aspettativa per motivi privati della durata non superiore a 12 mesi.

Durante l'aspettativa per motivi privati l'impiegato non ha diritto alla corresponsione degli assegni.

La durata dell'aspettativa concessa sia per motivi di salute che per motivi privati non può superare, complessivamente, i 24 (ventiquattro) mesi nel periodo di un quinquennio.

#### Art. 17.

Le sospensioni dal servizio per le cause dipendenti dai precedenti articoli 14, 15 e 16 non prorogano la durata del contratto.

Il contratto però può essere rinnovato nelle posizioni di congedo e di aspettativa.

#### Art. 18.

Con decorrenza dal 1° luglio 1954, al personale a contratto locale è corrisposta, per quota spese di viaggio per congedi, una somma mensile forfetaria, netta da ritenute erariali, nella seguente misura:

- a) personale di categoria A: So. 100 per se e per ogni persona di famiglia a carico di età superiore ai 12 anni; So. 50 per ogni persona di famiglia a carico dai 3 anni compiuti e fino ai 12 anni;
- b) personale di categoria B, C e D grado I: So. 80 per se e per ogni persona di famiglia a carico di età superiore ai 12 anni; So. 40 per ogni persona di famiglia a carico dai 3 anni compiuti e fino ai 12 anni;
- c) personale di altri gradi della categoria D: So. 50 per sé e per ogni persona di famiglia a carico di età superiore ai 12 anni; So. 25 per ogni persona di famiglia a carico dai 3 anni compiuti e fino ai 12 anni.

#### Art. 19.

Al personale che alla data di entrata in vigore del presente T.U. che non abbia usufruito di contributi per spese di viaggio per congedo può essere corrisposto un compenso per il periodo di servizio prestato



anteriamente alla data del 1° luglio 1954, in misura non superiore alla metà delle somme mensili di cui all'articolo precedente e in nessun caso per un periodo superiore a trenta mesi.

Art. 20.

Gli assegni lordi mensili degli impiegati a contratto locale sono stabiliti per ciascuna categoria come dall'allegata tabella I.

Detti assegni vengono pagati posticipatamente previa detrazione delle ritenute previste dalle disposizioni vigenti.

Con decorrenza dal 1954 agli impiegati a contratto locale spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi nel mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 21.

L'aggiunta di famiglia prevista nell'allegata tabella I non viene corrisposta nei casi e per i periodi di tempo in cui l'impiegato a contratto locale non ha diritto agli assegni interi.

Art. 22.

Al personale a contratto locale spettano i compensi e indennità per lavoro straordinario, maneggio fondi, trasferte, missioni, disagiata residenza, nonché per altri servizi speciali, con le stesse modalità e nelle stesse misure stabilite per gli stessi titoli, all'altro personale non somalo in servizio presso l'A.F.I.S.

Ai soli effetti della corresponsione dei compensi ed indennità previsto nel precedente comma, gli impiegati a contratto locale sono equiparati al personale dello Stato italiano come dall'allegata tabella II.

Art. 23.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese di mantenimento e di cura del personale a contratto locale durante il ricovero negli stabilimenti sanitari della Somalia, per ferite, lesioni, traumi e malattie riconosciute derivanti o aggravate da cause di servizio.

Il ricovero predetto non modifica la posizione dell'impiegato e termina di essere gratuito se l'impiegato stesso cessa dal servizio.

Art. 24.

Nel caso di morte dell'impiegato spetta agli eredi un'indennità secondo quanto stabilito nel penultimo comma dell'art. 9.

Qualora la morte sia avvenuta per cause di servizio spetta, inoltre, agli eredi un'indennità pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito dall'impiegato in misura intera.

In tutti i casi alla famiglia dell'impiegato deceduto è applicabile il disposto dell'art. 11.

Art. 25.

Presso l'A.F.I.S. è costituita, con decreto dell'Amministratore, una Commissione per il personale a contratto locale, che è chiamata a da-

re parere sulle assunzioni e sui licenziamenti.

La Commissione inoltre può dall'Amministratore essere richiesta del suo parere su tutto quanto concerne il personale a contratto locale.

La Commissione, che ha anche attribuzioni disciplinari, è composta dal Segretario Generale, che la presiede, da quattro membri effettivi scelti fra il personale dell'A.F.I.S. e due dei quali fra il personale a contratto locale, nonché da due membri supplenti per l'eventuale sostituzione degli altri componenti assenti o impediti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente la Commissione è presieduta dal membro effettivo più elevato o più anziano in grado. Un impiegato dell'A.F.I.S. disimpegna le funzioni di segretario.

#### Art. 26.

Qualora occorra assumere personale per servizi, incarichi o funzioni che richiedano particolari competenze, attitudini o specializzazioni, l'Amministrazione può provvedere alla relativa assunzione a condizioni speciali e col trattamento economico da stabilirsi caso per caso nei singoli contratti da approvarsi con decreti dell'Amministratore, sentito il parere del Comitato Amministrativo e fermo restando quanto disposto dall'art. 27, secondo comma.

#### Art. 27.

Tutti i contratti d'impiego locale, già stipulati o da stipulare, sono regolati dal presente T.U.

Essi s'intendono automaticamente rescissi al momento in cui venga a cessare l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia.

In tal caso al personale a contratto locale sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 9, ultimo comma, e 11.

#### Art. 28.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17, il personale a contratto locale che abbia prestato comunque servizio continuativo alle dipendenze dell'A.F.I.S. dal 1° aprile 1950, può, al momento della cessazione dal servizio, essere a sua domanda considerato a disposizione senza assegni per un periodo di tempo non eccedente la scadenza del contratto e, comunque, non oltre il termine di cui al secondo comma dell'art. 27.

#### Art. 29.

Il contratto d'impiego locale è costituito da un atto di sottomissione, nel quale è fatto esplicito richiamo al presente T.U., specificante le generalità dell'impiegato nonché la categoria di assegnazione ed il trattamento ad esso spettante.

In caso di personale assunto in Italia o all'estero, l'atto di sottomissione può essere sottoscritto dall'interessato, a richiesta dell'Amministrazione, presso il Ministero degli Affari Esteri o presso una rappresentanza italiana.

Nel caso di assunzione prevista dall'art. 26, nell'atto di sottomissione sono indicate anche la durata del contratto, il trattamento economico e le condizioni speciali d'impiego.

Mogadiscio, li 24 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE  
**Anzilotti**

TABELLA I

**TABELLA degli stipendi lordi mensili e dell'aggiunta di famiglia**

Grado	S T I P E N D I					Aggiunta di Famiglia	
	Iniziale (1° biennio)	1° aumento (2° biennio)	2° aumento (3° biennio)	3° aumento (4° biennio)	4° aumento (5° biennio)		
	So.	So.	So.	So.	So.		
<b>CATEGORIA A</b>							
1°	1.787,50	1.870,00	1.952,50	2.035,00	2.117,50	So. 40 per la moglie e So. 20 per ogni figlio minore di età, purché le redatte persone siano a carico dell'impiegato. Nessuna aggiunta di famiglia spetta all'impiegato qualora più di un membro del nucleo familiare fruisca di assegni a carico dell'A.F.I.S.	
2°	1.567,50	1.650,00	1.732,50	1.815,00	1.897,50		
3°	1.402,50	1.485,00	1.567,50	1.650,00	1.732,50		
<b>CATEGORIA B</b>							
1°	1.397,00	1.479,50	1.562,00	1.644,50	1.727,00		
2°	1.248,50	1.331,00	1.413,50	1.496,00	1.578,50		
3°	1.133,00	1.215,50	1.298,00	1.380,50	1.463,00		
<b>CATEGORIA C</b>							
1°	951,50	1.006,50	1.061,50	1.116,50	1.171,50		
2°	830,50	885,50	940,50	995,50	1.050,50		
3°	715,00	770,00	825,00	880,00	935,00		
<b>CATEGORIA D</b>							
1°	1.248,50	1.276,00	1.303,50	1.331,00	1.358,50		
2°	1.012,00	1.039,50	1.067,00	1.094,50	1.122,00		
3°	775,50	803,00	830,50	858,00	885,50		
4°	473,00	500,50	528,00	555,50	583,00		

Mogadiscio, li 24 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE  
**Anzilotti**

**TABELLA di equiparazione dei gradi del personale non Somalo a contratto locale dell'A.F.I.S., con i gradi del personale a contratto tipo.**

Personale a contratto locale dell'A.F.I.S.			Personale a contratto tipo		
Categoria A	—	Grado 1°	Categoria 1 <sup>a</sup>	—	Grado 7°
Categoria A	—	Grado 2°	Categoria 1 <sup>a</sup>	—	Grado 8°
Categoria A	—	Grado 3°	Categoria 1 <sup>a</sup>	—	Grado 9°
Categoria B	—	Grado 1°	Categoria 2 <sup>a</sup>	—	Grado 9°
Categoria B	—	Grado 2°	Categoria 2 <sup>a</sup>	—	Grado 10°
Categoria B	—	Grado 3°	Categoria 2 <sup>a</sup>	—	Grado 11°
Categoria C	—	Grado 1°	Categoria 3 <sup>a</sup>	—	Grado 11°
Categoria C	—	Grado 2°	Categoria 3 <sup>a</sup>	—	Grado 12°
Categoria C	—	Grado 3°	Categoria 3 <sup>a</sup>	—	Grado 13°
Categoria D	—	Grado 1°	Categoria 4 <sup>a</sup>	—	Classe 1 <sup>a</sup>
Categoria D	—	Grado 2°	Categoria 4 <sup>a</sup>	—	Classe 2 <sup>a</sup>
Categoria D	—	Grado 3°	Categoria 4 <sup>a</sup>	—	Classe 3 <sup>a</sup>
Categoria D	—	Grado 4°	Categoria 4 <sup>a</sup>	—	Classe 4 <sup>a</sup>

Mogadiscio, li 24 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE  
**Anzilotti**

## PARTE SECONDA

---

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
DIREZIONE AFFARI INTERNI

---

### **Elezioni dei rappresentanti delle Comunità etniche minori in seno all'Assemblea Legislativa**

---

#### **A V V I S O**

Visti gli artt. 4, 5 e 9 del Decreto N. 215 del 26 novembre 1955, lo Amministratore ha fissato le date di convocazione delle adunanze elettorali di primo grado delle Comunità Etniche Minori del Territorio, nonché la data della votazione diretta da parte dei Comitati Elettorali delle Comunità stesse, come segue:

	Giorno delle adunanze	Giorno della vota- zione diretta
COMUNITA' ARABA	8-2-1956	} 29-2-1956
COMUNITA' ITALIANA	9-2-1956	
COMUNITA' INDIANA	10-2-1956	
COMUNITA' PAKISTANA	11-2-1956	

Mogadiscio, li 16 gennaio 1956.

*Il Direttore degli Affari Interni*  
**Gualtiero Benardelli**

---

## PARTE TERZA

---